



**CITTA' di LISSONE**  
*Provincia di Monza e della Brianza*  
**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**  
*Segreteria del Sindaco*

DECRETO DEL SINDACO N. 4 del 23 marzo 2020

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER IL PERIODO DAL 23 MARZO AL 15 APRILE 2020.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione n. 266 del 9.7.2014 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito l'attuale articolazione settimanale dell'orario di servizio, di apertura al pubblico dei servizi e di orario di lavoro, modificata con deliberazione n. 176 del 6.5.2015;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato, altresì, che le dimensioni del fenomeno epidemico rendono necessarie misure volte a contemperare la garanzia di continuità dei servizi e delle prestazioni erogate dai servizi comunali con la necessità di evitare, nel rispetto delle norme sopra richiamate, assembramenti e situazioni che possano costituire un rischio, anche solo potenziale, per la salute pubblica;

Visto, da ultimo:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)”*;
- la Direttiva n.2 del 13.03.2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione con la quale sono state adottate *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*

Richiamato il proprio Decreto n. 2 del 9.3.2020 con il quale sono stati modificati gli orari di apertura al pubblico degli uffici e degli sportelli comunali per il periodo dal 10 marzo al 3 aprile 2020, e ritenuto necessario procedere ad una parziale modifica dello stesso, per tenere conto degli esiti dei primi giorni di applicazione;

Richiamato il proprio Decreto n. 3 del 16.3.2020 di modificazione del Decreto n. n. 2 del 9.3.2020;

Visto il decreto legge 17.03.2020, n.18, ed in particolare l'art. 87, ove al comma 1 si prevede:

*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

*3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

Vista l'Ordinanza n. 515 del 23.03.2020 del Presidente della Giunta regionale, come modificata n. 517 in data 23.03.2020, ed in particolare le seguenti disposizioni:

*a) ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:*

1. la sospensione dell'attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001, nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990.

2. le attività non indicate ai seguenti punti della presente Ordinanza devono essere svolte con la modalità di lavoro agile. . come previsto dall'art. 87 del decreto legge n. 18/2020, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata citata dalla predetta disposizione, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. per quanto attiene alle amministrazioni delle funzioni locali, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità i seguenti:

a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale;

b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;

d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

f) trasporti;

g) protezione civile;

h) tutela ambientale;

i) servizi informatici e di rete ICT;

j) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall'art. 73 del Decreto legge n. 18/2020 nonché delle Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni;

k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile.

OMISSIS

9. Ciascuna amministrazione destinataria della presente Ordinanza deve adottare, osservare e far osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza:

a) ciascuna Amministrazione con specifico provvedimento dovrà individuare, nell'ambito della propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite dalle amministrazioni locali, regionali e statali per la gestione dell'emergenza;

*b) con l'eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, devono essere adottate forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;*

*c) si raccomanda di sottoporre il personale che svolge servizi essenziali nelle sedi degli Enti e Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione, ivi compresa l'autocertificazione;*

OMISSIS

*i) L'accesso agli spazi comuni all'interno delle sedi degli Enti, è contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.*

Vista la legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di Servizi pubblici essenziali;

Richiamato il D.lgs. 18.08.2000, n.267, ed in particolare gli articoli 50 e 54;

Richiamato lo Statuto Comunale, ed in particolare gli articoli 13 e 14;

Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante, espresso ai sensi dell'art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza del presente atto, dal Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali;

## DECRETA

- a. di adottare le seguenti misure organizzative per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
  1. ai fini del presente decreto si considerano servizi essenziali i seguenti:
    - a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
    - b) igiene, sanità ed attività assistenziali, ivi compresi i servizi cimiteriali;
    - c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
    - d) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, limitatamente alle attività di contatto e di coordinamento con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
    - e) protezione civile;
    - f) tutela ambientale;
    - g) servizi informatici e di rete ICT;

- h) funzioni di stretto supporto amministrativo al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco qualora non sia possibile adottare le misure previste dall'art. 73 del Decreto legge n. 18/2020;
- i) protocollo a supporto dell'attività dell'Ente.
2. demandare ai singoli Dirigenti e al Comandante del Corpo della Polizia Locale l'individuazione delle unità di personale la cui presenza risulta indispensabile per l'erogazione dei servizi essenziali di cui sopra, adottando forme di rotazione dei dipendenti da preporre alle attività essenziali suddette da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, garantendo la distribuzione in uffici singoli, assicurando nel contempo la propria presenza con tempi e modalità tali da assolvere alle necessità di coordinamento e di direzione dei servizi di propria competenza.
3. limitare l'accesso degli utenti agli sportelli dei servizi essenziali, previo appuntamento telefonico, salvo urgenze, ai seguenti giorni e orari:
- anagrafe, stato civile e servizio elettorale (sede centrale)  
lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, sabato dalle ore 9,00 alle 11,30
- anagrafe, stato civile e servizio elettorale (sede Santa Margherita)  
martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- altri servizi essenziali  
lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
4. i servizi e le attività non ricomprese nei servizi essenziali continueranno ad essere erogati e svolti in *lavoro agile, da considerare, da considerare la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019.*
5. *di sottoporre il personale che svolge i servizi essenziali nella sede comunale, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, prima che acceda all'immobile, al controllo della temperatura corporea con modalità che garantiscano condizioni di sicurezza, oppure mediante autocertificazione;*
- b. le disposizioni di cui al presente decreto producono effetti dal 23.03.2020 fino al 15.04.2020 salvo diverse ulteriori indicazioni.

IL SINDACO

Concettina Monguzzi



**CITTA' di LISSONE**  
***Provincia di Monza e della Brianza***  
**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**  
***Segreteria del Sindaco***

OGGETTO: Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 4-bis del Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 13.2.2013, e successivamente modificato con deliberazioni n. 83 del 16.10.2019 e n. 28 del 18.4.2019.

Il Sottoscritto Bassani Elio, Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, con riferimento alla proposta di Decreto sindacale, avente per oggetto:

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER IL PERIODO DAL 23 MARZO AL 15 APRILE 2020.

esprime parere favorevole in merito alla regolarità e la correttezza del suddetto atto, previsto dall'art. 147-bis - 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

Lissone, 23 marzo 2020

Il Dirigente

F.to Dott. Elio Bassani